



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 21 del 28/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno 2020, addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **20:45**, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Vice Sindaco Camadini Gianfranco** il Consiglio Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, così come previsto dall'art. 73 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e previo decreto sindacale prot. n. 5080 del 03/04/2020. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott.ssa Marilena Però**

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
QUECCHIA GIANBATTISTA		X	CALDERA DAVIDE	X	
CAMADINI GIANFRANCO	X		COLOSIO ANDREA	X	
CASALI DANIELE	X		CARLOTTI FRANCA	X	
MAI IRINA	X		MARCHESE DONATELLA	X	
TEMPONI EMILIA	X		APOSTOLI PAOLO	X	
TRECCANI PAOLA	X		LONATI ANNA MARIA	X	
PARMEGGIANI GIOVANNI	X		MACCAFERRI ELENA	X	
TRIVILLIN MICHELE		X	RABAIOLI PAOLO	X	
ROSSETTI FRANCESCO	X				

Presenti : 15 Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Passerei a questo punto al settimo argomento all’ordine del giorno: la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2000. Passerei per la sesta volta la parola all’Assessore Carlotti per l’illustrazione di questo argomento”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Per quanto riguarda le aliquote I.M.U., le abbiamo anche queste viste in commissione, per l’anno 2020 relativamente al primo semestre abbiamo applicato quelle del 2019. Venendo meno la TASI che è stata inclusa nell’I.M.U. abbiamo proceduto a fare in questo modo: abbiamo sommato le due aliquote I.M.U. e TASI e in un paio di casi, proprio arrotondato per eccesso al minimo di I.M.U. che era stato stabilito dalla nuova normativa introdotta con la Legge di stabilità del 2020. Oggi l’aliquota ordinaria è 1,03% che è la stessa del 2019 dove avevamo 0,97 di I.M.U. e 0,06 di TASI, la somma algebrica ci dà 1,03%. Per quanto riguarda le abitazioni principali voi sapete che è la legge di Stato che prevede la non applicazione dell’I.M.U. sulle case di abitazione principale, quindi abbiamo confermato l’esonero per le abitazioni principali, come prevede la normativa statale. Per quanto riguarda le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche queste sono assimilate in base al nuovo regolamento alle aliquote dell’abitazione principale, per cui anche queste, come nella normativa precedente non pagano l’I.M.U. Per quanto concerne le cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari e pertinenze anche in assenza di residenza anagrafica, anche queste sono assimilate alle abitazioni principali. Per quanto riguarda le abitazioni che riguardano le forze armate, se non sono locate sono assimilate alle abitazioni principali, per cui purché utilizzate dalle forze armate e chiaramente all’interno del Comune. La casa familiare assegnata al genitore affidatario, abbiamo detto che è assimilata ad abitazione principale ed in questo caso non è più l’ex coniuge ma è chiamato proprio genitore affidatario, come dicevamo prima. Per le case relative agli IACP ed equiparati, per cui i vecchi IACP, oggi ALER, l’aliquota è pari all’1,03, di proprietà chiaramente, e non c’è nessuna differenza rispetto alla normativa precedente. Per quanto riguarda invece le abitazioni A1, A8, A9 che per legge non rientrano nell’esonero prevista per le prime case dalla normativa di Stato, per queste abitazioni l’aliquota è lo 0,60, precedentemente noi avevamo lo 0,4 di I.M.U. e 0,2 di TASI, per cui la somma fa 0,60 e riproponiamo pertanto la stessa aliquota che avevano nella somma delle due. Era prevista, prima, la detrazione ai fini I.M.U. di 200 euro che manteniamo; l’unica cosa che non possiamo andare ad applicare è la detrazione TASI perché la TASI non c’è più. Prima era prevista una detrazione TASI di 180 più 50 per ogni figlio minore che conviveva nell’abitazione. Questo per quanto riguarda le case A1, A8, A9, case di lusso, castelli eccetera eccetera, castelli non penso che ce ne siano, nessuno mi ha risposto l’altra volta per cui non penso proprio che ce ne siano a Botticino. Attenzione stiamo parlando di I.M.U. e TASI e per questa categoria il Comune introitava TASI 10.000 e I.M.U. 26.000, in tutto erano 36.000 euro su base annua; tenete conto che l’entrata annua di I.M.U. e TASI è pari a 1.720.000, 36 quindi è proprio marginale, questa entrata sul totale. Per quanto riguarda le abitazioni e pertinenze concesse in comodato ai figli, con contratto registrato, l’aliquota è sempre quella massima come lo era prima, 1,03 e abbiamo mantenuto l’abbattimento del 50% della base imponibile come prima, per cui 50% abbattuto. Per quanto concerne la locazione a canone concordato, l’aliquota è sempre l’aliquota massima, come lo era prima, 1,03, quindi la somma delle due e abbiamo mantenuto la riduzione dell’imposta del 25%, come previsto comunque dalla legge per i canoni concordati. Per quanto concerne i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è lo 0,01%. Ecco, ricordiamo che i fabbricati rurali erano stati esentati dall’I.M.U. fino al 2014, dopo però sono stati assoggettati alla TASI dal 2014 dello 0,1% per cui qui abbiamo mantenuto lo 0,01% della TASI che avevano. Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita e non locati, l’aliquota è lo 0,10%, prima erano soggetti solo alla TASI dello

0,06 e non a I.M.U. In questo caso abbiamo incrementato l'aliquota dello 0,04% per cui l'abbiamo portata a 0,10%. Immobili non produttivi di reddito fondiario, sono i fabbricati delle categorie C1, C2, C3, per cui capannoni eccetera. Per questi era prevista, se utilizzati direttamente dai soggetti che svolgono queste attività, una riduzione di aliquota che era, allora, non produttivi di reddito fondiario, era prima 0,79 di I.M.U. e 0,03 di TASI, per un totale di 0,82. Anche per questi proponiamo di portarlo a 0,86 che è la aliquota minima dell'I.M.U., sto parlando dello 0,86 perché è il minimo dell'I.M.U. previsto. Volendo si può fare una delibera di... però è più un problema fare la delibera che le proiezioni che abbiamo visto in queste case qua complessivamente sono di 2 o 3000 euro in più di arrotondamenti per eccesso che ci sono in alcune voci, ma ad adeguarlo c'è l'I.M.U. stabilito. Fabbricati classificati nelle categorie D, ricordiamoci che in questo caso i soldi vanno per lo 0,76 allo Stato perché è un'entrata che incassa direttamente lo Stato, l'aliquota la portiamo a 0,86, prima era 0,76 di I.M.U., 0,30 di IMU 0,03 per cui era 0,79 più 0,03 quindi avevamo 0,82, lo portiamo a 0,86, al minimo dell'I.M.U. con un incremento di 3.500 euro. Fabbricati di cittadini AIRE, ecco questa è un'entrata in più. Non so quanti saranno, non so quanti cittadini che hanno la casa, la prima casa a Botticino ma vivono all'estero, per loro euro 0,3, perché non possiamo assimilarli a nient'altro e la pagano per la prima volta, però io non so quanti ce ne siano o se ci sono queste case. Aree edificabili 1,03 di aliquota, nessuna variazione rispetto a prima perché era 0,97 per cui si arriva a 0,6 mentre i terreni agricoli sono esenti. Ecco, questo per quanto concerne l'I.M.U.”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Assessore Carlotti, grazie per l'illustrazione puntuale di tutti questi dati, chiamiamoli, alfanumerici. Aprirei ora la discussione e il dibattito su questo punto all'ordine del giorno. Prego, Consigliere Maccaferri”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Volevo chiedere un chiarimento riguardo ai fabbricati merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati, perché sappiano che uno dei problemi dell'edilizia è che c'è molto invenduto, molti alloggi che non vengono né affittati né venduti e rimangono lì, hanno fatto consumo di suolo ma non vengono utilizzati in alcun modo e se non sbaglio prima erano esenti totalmente dall'imposta, dal corrispettivo dell' I.M.U. La mia domanda è se questa è una scelta di tenere comunque un'imposta molto, direi proprio molto contenuta perché è circa 1/10 di altre imposte e penso soprattutto al raffronto tra chi è proprietario di un immobile e lo cede in comodato d'uso a parente stretto, che mi pare abbia una riduzione solo del 50%, quindi più o meno viene a pagare uno 0,5, per questi immobili invece viene pagato solo lo 0,1%. Chiedo se è una scelta che avete fatto specificatamente o se avete valutato la possibilità di avere degli importi superiori.

L'Assessore Carlotti Franca: “Pagavano la TASI, prima non pagavano l'I.M.U.”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Esatto”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Pagavano la TASI, non è che fossero esentati al 100%, pagavano la TASI”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Ma mi pare che per la quota relativa fossero esentati”.

L'Assessore Carlotti Franca: “No. Io ho i dati di prima e c'è l'entrata”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Quindi rispetto a prima?”

L'Assessore Carlotti Franca: “Abbiamo aumentato dello 0,04 sempre proprio arrotondando allo 0,10%”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Io ricordavo un'esenzione, ma devo verificare. Grazie”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Ci sono altri interventi sul punto?”

Il Consigliere Lonati Anna Maria (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Presidente, chiedo l’intervento. In realtà, Assessore, io riprendo la domanda che già ti avevo fatto in commissione rispetto alle aliquote I.M.U. anche perché abbiamo bisogno di parlare. La tua esposizione è correttissima, come anche la delibera, è però forse più complicato per i cittadini capire che cosa, per chi ci ascolta, che cosa è cambiato in realtà, che cosa abbiamo aumentato come Comune e di quanto corrisponderebbe comunque l’introito dell’aumento”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Okay. Allora, solo una risposta prima a Elena. Ho preso i dati: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati, sono stati assoggettati all’imposta, adesso, ma perché è stata prevista dalla Legge 160 del 2019 di assoggettarle all’imposta fino al 2021. È previsto dall’articolo 1, comma 751. Noi li abbiamo assoggettati, prima era lo 0,06, l’abbiamo portato a 0,10, l’abbiamo aumentato dello 0,04. L’introito è, dalle stime che mi hanno fatto, l’introito di questo 0,04 vuol dire che moltiplico per 0,0004 il valore della base imponibile, per cui è proprio irrisoria come cifra, stiamo parlando di abitazioni che hanno delle rendite, ma sono abitazioni di ordine economico, per cui non ville di lusso che sono lì invendute e non consegnate; stiamo parlando di un incremento che sfiora i 2.000 euro annui come incremento, per cui è molto basso. Comunque prima c’era la TASI. Per quanto riguarda la domanda di chiarimento da parte della Consigliera Anna Maria, tre sono le voci che abbiamo arrotondato, ma ripeto, come già anticipato anche nel Consiglio Comunale che avevamo fatto sul rendiconto, mi sembra o sul preventivo, quando avevo detto che avremmo arrotondato le aliquote al minimo stabilito per l’I.M.U. che è lo 0,86; ciò che noi abbiamo arrotondato sono state tre voci che stavano al di sotto di questo 0,86 e sono nulla per quanto concerne le abitazioni. I fabbricati non produttivi di reddito fondiario, quindi i fabbricati detenuti da privati o da imprese, utilizzabili come bene strumentale dalle imprese: capannoni, negozi, ecco, questi fabbricati, la somma delle due aliquote mi dava 0,82% e noi l’abbiamo portato a 0,86% di aliquota che è il minimo di I.M.U. Se vogliamo, l’importo di aumento, un attimo solo che vi dico, il gettito di questi fabbricati era 63.588, 254 euro in più, l’incremento che ci sarà di questi fabbricati. Gli altri fabbricati di tipo D invece.....”

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Stavo chiedendo se avevi terminato, invece ho visto che stavi andando avanti ancora per cui ti lascio continuare”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Sto rispondendo ad Anna Maria. I fabbricati di tipo D, sto facendo il calcolo, gli altri fabbricati di tipo D sono quelli che danno il gettito maggiore. Il gettito è di 203.000 euro, di questi 203.000 189.000 vanno allo Stato, a noi rimaneva uno 0,03 di I.M.U. e uno 0,03 di TASI e adesso abbiamo aumentato perché la somma mi dà 0,82, l’abbiamo portata a 0,86, per cui lo 0,04. Questo 0,04 di valore, comporta un incremento di 784 euro. Mettendo assieme sono 2 o 3.000 euro in più”.

Il Consigliere Lonati Anna Maria (del gruppo “Scelgo Botticino”): “In tutto”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Però torno a ripetere quello che ho già detto in commissione, per l’abitazione non è stato toccato niente”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Io credo che Franca sia stata molto chiara”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Mi scusi, scusate, posso fare un intervento perché in verità mi sembrava di ricordare e ricordavo bene, è una questione proprio di normativa, perché leggo un articolo della posta del Sindaco e dei Segretari Comunali Vighenzi, l’Associazione Vighenzi, che dice che con i cosiddetti beni merci e delle imprese edilizie si devono attivare da quest’anno il pagamento dell’I.M.U. se destinati alla vendita e non locati, anche con un’aliquota all’1x1000 aumentabile dai Comuni fino al 2,5x1000 ma che può essere anche diminuita o azzerata. Dal secondo semestre del 2013 e fino a tutto il 2019 tali beni hanno potuto usufruire di un’esenzione sull’Imposta Municipale e saranno poi del tutto esonerati di nuovo a partire dal 2022”.

L'Assessore Carlotti Franca: “E’ quello che ho detto prima, fino al 2021”.

Il Consigliere Maccaferri Elena (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Però la mia domanda era se avete scelto voi, visto che era possibile anche aumentarla fino al 2,5x1000”.

L'Assessore Carlotti Franca: “Esattamente! Tutto l’abbiamo portato al minimo stabilito dalla nuova normativa I.M.U. 0,86 gli altri casi, 0,10 in questo caso. Non l’abbiamo portata a 2,5 ma proprio per il ragionamento, Elena, che facevi prima, per non andare addosso a queste imprese che hanno questi immobili in portafoglio e devono pagarci anche l’I.M.U., per cui, chiaramente, per non andare addosso alle aziende è stato stabilito il minimo. Io non avevo capito bene lo spirito di questa norma che per il 20 e il 21 li va ad assoggettare a I.M.U. e dopo dal 22 ritornano non più assoggettabili, nel senso che non ha molto senso se è una norma di questo genere e noi ci siamo adeguati mantenendo al minimo dello 0,10 come stabilito dalla Legge 160 del 2019”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Ringrazio l’Assessore Carlotti per le risposte e per le illustrazioni proposte. Se c’è qualche altro intervento, se no passerei alle dichiarazioni di voto. Chiederei al Consigliere Marchese di procedere con la dichiarazione di voto. Grazie”.

Il Consigliere Marchese Donatella (del gruppo “Scelgo Botticino”): “Ci asteniamo”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Grazie Consigliere Marchese. Pregherei la Consigliere Treccani di esprimere la dichiarazione di voto”.

Il Consigliere Treccani Paola (del gruppo “Uniti per Botticino”): “Noi rinnoviamo i nostri ringraziamenti all’Assessore Carlotti e naturalmente votiamo favorevole”.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Grazie Consigliere Treccani. Pregherei il Segretario Comunale di procedere con gli adempimenti di rito”.

Il Segretario Comunale procede con la chiamata nominale dalla quale ne deriva la seguente votazione: favorevoli n. 10 (Casali Daniele, Mai Irina, Temponi Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca), astenuti n. 5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo); contrari nessuno.

Per l’immediata eseguibilità il Segretario comunale procede con la chiamata nominale dalla quale ne deriva la seguente votazione: favorevoli n. 10 (Casali Daniele, Mai Irina, Temponi Emilia, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea, Carlotti Franca), astenuti n.5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo); contrari nessuno.

Il Vice Sindaco Camadini Gianfranco: “Ringrazio”.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano l’IMU e la TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e tra i quali vi è il Comune di Botticino;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che fissa la detrazione di € 200,00 da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze adibite ad abitazione principale.
- la suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari (IACP) o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le medesime finalità ed istituiti in attuazione del DPR n. 616/1977 all'art. 93;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento con obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021 come chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

IMU 2020	Aliquota percentuale	Detrazione	Note
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,03%		
Abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla norma	Esente		
Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari e pertinenze anche in assenza di residenza anagrafica	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Forze armate - se non locato	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019

Casa familiare assegnata al genitore affidatario	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Alloggi sociali	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, se non locata	Assimilata all'abitazione principale		
I.A.C.P ed equiparati	1,03%	€ 200,00	
Abitazione principale accatastate in categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze come definite dalla norma	0,60%	€ 200,00	
Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado - contratto registrato	1,03%		Abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	1,03%		Riduzione imposta del 25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (Fabbricati merce)	0,10%		Assoggettati all'imposta fino al 2021 – art. 1 comma 751, L. 160/2019
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)	0,86%		
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,86%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,10% di competenza del Comune
Cittadini Aire - Pensionati e non pensionati	1,03%		
Aree edificabili	1,03%		
Terreni agricoli	Esenti		Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

PRECISATO che:

- l'art. 1, comma 756, della l. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, l. n. 160/2019, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- la risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
- dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio suindicato, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine stabilito, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 106, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in Legge del D.L. 34/2020 che modifica l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 prevedendo un ulteriore slittamento al 30 settembre 2020 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria;

VISTO il parere del Revisore unico dei Conti n. 20/2020 del 18/09/2020;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare per le materie economico finanziarie si è riunita in data 23/09/2020 per esaminare la proposta di deliberazione in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n.10, astenuti n.5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), espressi singolarmente per appello nominale da n.15 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa ed in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni dell' Imposta Municipale Propria (IMU) come da seguente prospetto:

IMU 2020	Aliquota percentuale	Detrazione	Note
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,03%		
Abitazione principale e relative pertinenze come definite dalla norma	Esente		
Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari e pertinenze anche in assenza di residenza anagrafica	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Forze armate - se non locato	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Casa familiare assegnata al genitore affidatario	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Alloggi sociali	Assimilata all'abitazione principale		Equiparati art. 1 comma 741, L. 160/2019
Unità immobiliare, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, se non locata	Assimilata all'abitazione principale		
I.A.C.P ed equiparati	1,03%	€ 200,00	
Abitazione principale accatastate in categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze come definite dalla norma	0,60%	€ 200,00	
Abitazione e pertinenze concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado - contratto registrato	1,03%		Abbattimento 50% base imponibile
Locazione a canone concordato ai sensi L. 431 /98	1,03%		Riduzione imposta del 25%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,01%		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (Fabbricati merce)	0,10%		Assoggettati all'imposta fino al 2021 - art. 1 comma 751, L. 160/2019
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)	0,86%		
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,86%		Di cui 0,76% di competenza statale e 0,10% di competenza del Comune

Cittadini Aire - Pensionati e non pensionati	1,03%		
Aree edificabili	1,03%		
Terreni agricoli	Esenti		Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Vice Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste, come dettagliato nelle premesse;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.10, astenuti n.5 (Marchese Donatella, Apostoli Paolo, Lonati Anna Maria, Maccaferri Elena, Rabaioli Paolo), espressi singolarmente per appello nominale da n.15 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Vice Sindaco
Camadini Gianfranco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marilena Però
